

genti, funzionari e impiegati da un lato e del personale subalterno dall'altro, mentre l'art. 16 del contratto collettivo di lavoro 1941 stabilisce come segue le modalità di detto rimborso.

a) - in prima classe per i funzionari e per il personale dei gradi 1°, 2° e 3° della prima e seconda categoria;

b) - in seconda classe per tutti gli altri impiegati;

c) - in terza classe per il personale subalterno.

Successivamente, peraltro, gli organi dello A.S.A. hanno avuto occasione di esaminare l'argomento in sede di formulazione delle norme relative alle missioni e trasferimenti, da inserirsi nel contratto collettivo nazionale che dovrà disciplinare il trattamento giuridico-normativo del personale dipendente da Imprese di assicurazione: il testo di norme predisposto, che è stato consegnato alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, prevede "il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve, in prima classe per i funzionari e capi ufficio, in seconda classe per